

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELL'INTERNAL DEALING**

DI

OLIDATA S.P.A.

Comunicazione alla Consob e diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate su azioni OLIDATA S.p.A. o su altri strumenti finanziari ad esse connessi compiute dai Soggetti Rilevanti (internal dealing)

INDICE

1. PREMESSE
 - 1.1 Finalità del Regolamento
 - 1.2 Riferimenti normativi
2. SOGGETTI TENUTI AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
 - 2.1 Premessa
 - 2.2 Soggetti rilevanti nella Società
 - 2.3 Soggetti rilevanti nelle controllate rilevanti
 - 2.4 Azionisti rilevanti
 - 2.5 Persone strettamente legate ai soggetti rilevanti
3. INFORMAZIONI DOVUTE DAI SOGGETTI RILEVANTI ALLA SOCIETÀ
 - 3.1 Operazioni oggetto di comunicazione
 - 3.2 Operazioni escluse dagli obblighi di comunicazione
4. RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELL'INTERNAL DEALING
 - 4.1 Responsabile della gestione dell'internal dealing
 - 4.2 Compiti del Responsabile della gestione dell'internal dealing
 - 4.3 Obblighi di riservatezza e divieti al compimento di operazioni
 - 4.4 Procedure operative

Rev.	Natura modifica
0	
Preparazione (PCA)	Verifica e approvazione (CDA)
<i>Marco Sangiorgi</i>	<i>Riunione del 30/01/2012</i>

5. TERMINI DI INVIO DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE LORO STRETTAMENTE LEGATE (DIVERSI DAGLI AZIONISTI RILEVANTI) E DI PUBBLICAZIONE DELLE MEDESIME
 - 5.1 Comunicazione alla Consob e alla Società
 - 5.2 Assolvimento degli obblighi di Comunicazione alla Consob da parte della Società
6. TERMINI DI INVIO E DI PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DEGLI AZIONISTI RILEVANTI
 - 6.1 Premessa
 - 6.2 Assolvimento degli obblighi di comunicazione alla Consob e di pubblicazione da parte della Società
7. DIVIETI E LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI
 - 7.1 Limitazioni al compimento di operazioni
8. NORME FINALI
 - 8.1 Diffusione del Regolamento
 - 8.2 Controllo sul rispetto del Regolamento
 - 8.3 Entrata in vigore
 - 8.4 Modifiche ed integrazioni al Regolamento
9. INOSSERVANZA DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO
 - 9.1 Sanzioni

ALLEGATI

- A. Elenco dei soggetti che svolgono funzioni di direzione e dei dirigenti aventi regolare accesso alle informazioni privilegiate e detentori di poteri decisionali
- B. Schema di comunicazione ai sensi dell'art. 152-octies, comma 7, Regolamento emittenti

APPENDICE

Normativa richiamata

1. PREMESSE

1.1 Finalità del Regolamento

In coerenza con l'entrata in vigore della Legge Comunitaria 2004 n. 62 del 18 aprile 2005 e delle modifiche apportate al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (in breve "TUF"), il Consiglio di Amministrazione di OLIDATA S.p.A. (di seguito la "Società") ha adottato nella seduta del **27 marzo 2006** il presente Regolamento Interno (di seguito il "Regolamento") che disciplina i flussi informativi dai soggetti obbligati individuati dalla normativa vigente (art. 114, comma 7, TUF) e dal Regolamento stesso, alla Società, alla Consob ed al Mercato.

La normativa si applica alle società italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o comunitari ed alle società che non abbiano sede in uno stato comunitario che sono tenute a depositare in Italia le informazioni annuali relative alle azioni ai sensi dell'art. 10 della direttiva 2003/71/CE.

Com'è noto, la normativa (cd. "*internal dealing*") è volta a dare trasparenza alle operazioni effettuate dai "soggetti rilevanti", ossia da quei soggetti che possono con maggior probabilità disporre di "informazioni privilegiate", al fine da un lato di migliorare l'efficienza informativa del mercato, dall'altro lato quale mezzo per vigilare sui mercati, restando che la comunicazione delle operazioni al mercato da parte dei soggetti rilevanti non solleva gli stessi dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e regolamentari in materia, con particolare riferimento all'obbligo di astenersi dall'abuso di informazioni privilegiate.

Le modalità di attuazione degli obblighi sopra previsti sono individuate con regolamento emanato dalla Consob, ai sensi del citato art. 114, comma 7, TUF.

Il Regolamento è volto a:

- istituire la procedura diretta a individuare i "dirigenti" della Società obbligati ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 114, comma 7, TUF ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 152-*octies* del Regolamento Emittenti (ai sensi dell'art. 152-*octies*, comma 8, RE anche le società *controllate rilevanti* dovranno istituire a loro volta la procedura diretta a identificare tra i propri "dirigenti" i soggetti obbligati ad effettuare le medesime comunicazioni);
- a disciplinare le modalità di comunicazione alla Società delle informazioni, nonché le modalità di gestione da parte della Società delle comunicazioni ricevute e di assolvimento degli obblighi di diffusione gravanti sulla medesima, individuando il soggetto preposto (Responsabile della gestione dell'*internal dealing*), ai sensi del nono comma dell'art. 152-*octies* citato.

Si precisa che, alla data di adozione del Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione, la Società non detiene partecipazioni in altre società. Conseguentemente, le parti del Regolamento che si riferiscono ad adempimenti connessi a società controllate dalla Società, diverranno operative e applicabili solo in caso di acquisizione di partecipazioni che assumano i criteri di rilevanza di cui all'art. 152-*sexies* comma 1 lett. c.3) RE.

1.2 Riferimenti normativi

- TUF *Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i.)*
- RE *Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.)*

2. SOGGETTI TENUTI AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

2.1 Premessa

Sono tenuti ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 114, comma 7, TUF (in breve anche "*comunicazioni internal dealing*"), aventi per oggetto le operazioni sulle azioni o sugli strumenti finanziari ad esse collegati di cui alla Parte III del Regolamento (in breve anche operazioni), effettuate da loro stessi e dalle persone loro strettamente legate (come definite al successivo paragrafo 4, i *soggetti rilevanti* come sotto individuati ai paragrafi 1, 2 e 3.

2.2 Soggetti rilevanti nella Società

Sono *soggetti rilevanti* nella Società:

- a) gli Amministratori;
- b) i Sindaci (effettivi);
- c) i soggetti che svolgono funzioni di direzione;
- d) i dirigenti aventi regolare accesso ad informazioni privilegiate e detentori del potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società.

I soggetti cui alle lettere c) e d) sono individuati nell'**Allegato A** al Regolamento.

Individuazione dei dirigenti della Società aventi regolare accesso ad informazioni privilegiate e detentori di poteri decisionali

L'individuazione dei dirigenti della Società aventi "regolare" accesso alle informazioni privilegiate e detentori di poteri decisionali, avviene a cura del Consiglio di Amministrazione, ovvero a cura del/dei soggetti da questo delegato/i. A tale scopo vengono individuati, valutando se gli stessi abbiano accesso ad informazioni privilegiate e sulla base del sistema delle deleghe e procure adottato dalla Società

Ai dirigenti come sopra individuati viene comunicata l'avvenuta identificazione e gli obblighi connessi.

2.3 Soggetti rilevanti nelle controllate rilevanti

Sono *soggetti rilevanti*:

- a) gli Amministratori;
- b) i Sindaci effettivi;
- c) i soggetti che svolgono funzioni di direzione;
- d) i dirigenti aventi regolare accesso ad informazioni privilegiate e detentori del potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società,

che svolgano le predette funzioni presso le società controllate ⁽¹⁾, direttamente o indirettamente, dalla Società, qualora il valore contabile della partecipazione nelle predette società controllate rappresenti più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato (in breve anche **controllate rilevanti**).

Ai sensi dell'art. 152-*octies*, comma 8, RE anche le società *controllate rilevanti* devono:

- a) istituire una procedura diretta a identificare tra i propri dirigenti i soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 114, comma 7, TUF, come individuati nello stesso articolo e nel RE;
- b) dare informazione ai soggetti identificati ai sensi della lettera precedente dell'avvenuta identificazione e degli obblighi connessi.

2.4 Azionisti rilevanti

E' tenuto ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 114, comma 7, TUF, chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 RE ⁽²⁾, **pari almeno al 10 per cento del capitale sociale** della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che **controlla** la Società.

2.5 Persone strettamente legate ai soggetti rilevanti

⁽¹⁾ Sono società controllate, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numeri 1 e 2 del codice civile:

- le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

Ai sensi dell'art. 93 del TUF, sono considerate società controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2 del codice civile, anche:

- a. le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- b. le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

Ai fini di cui sopra si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

⁽²⁾ Ai sensi dell'art. 118 RE:

- sono considerate partecipazioni sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi ovvero è sospeso, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto nei casi ivi previsti;
- sono computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti;
- le azioni intestate o girate a fiduciari e quelle per le quali il diritto di voto è attribuito a un intermediario, nell'ambito dell'attività di gestione del risparmio, non sono computate dai soggetti controllanti il fiduciario o l'intermediario.

Ai sensi dell'art. 152-*sexies* RE, per *persone strettamente legate ai soggetti rilevanti* si intendono:

- 1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
- 2) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate sub 1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- 3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate sub 1);
- 4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate sub 1);
- 5) i *trust* costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate sub 1).

Ai sensi della normativa vigente (art. 152-*octies*, commi 1 e 10, RE), è **compito dei soggetti rilevanti** rendere nota alle *persone strettamente legate* la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute agli obblighi di comunicazione *internal dealing*, nonché comunicare le operazioni compiute dalle predette *persone* a loro *strettamente legate* qualora le stesse non vi provvedano direttamente.

3. INFORMAZIONI DOVUTE DAI SOGGETTI RILEVANTI ALLA SOCIETÀ

3.1 Operazioni oggetto di comunicazione

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 3. 2, gli obblighi di comunicazione si applicano alle operazioni di :

- acquisto;
- vendita;
- sottoscrizione;
- scambio;

di **azioni** emesse dalla Società o di altri **strumenti finanziari collegati** alle anzidette azioni.

Sono "strumenti finanziari collegati alle azioni":

- 1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni (*ad es. i warrant*);
- 2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse (*ad es. le obbligazioni convertibili*);
- 3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'art. 1, comma 3, TUF ⁽³⁾;

⁽³⁾ Art. 1, comma 3, TUF: Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j) nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d). Ai sensi dell'art. 1, comma 2: d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri

- 4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni (*ad es. azioni di risparmio convertibili*);
- 5) le **azioni quotate emesse da società controllate dalla Società** e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da 1) a 4) ad esse collegate;
- 6) le **azioni non quotate emesse da società controllate rilevanti** e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da 1) a 4) ad esse collegate.

3.2 Operazioni escluse dagli obblighi di comunicazione

Non devono essere comunicate:

- a) le operazioni **il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno (successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori cinquemila euro entro la fine dell'anno)**; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.
- b) L'importo di cui sopra è calcolato sommando le operazioni (sia gli acquisti che le vendite, tutti con segno positivo), relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun *soggetto rilevante* e quelle effettuate per conto delle *persone strettamente legate a tali soggetti*;
- c) le operazioni **effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate**;
- d) le operazioni effettuate dalla Società e da società da essa controllate.

Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 3.1, restano altresì escluse dagli obblighi di comunicazione le operazioni di prestito titoli, pegno, usufrutto e quelle di assegnazione di opzioni per la sottoscrizione di azioni.

strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

- e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegua a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
- f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
- g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
- h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- i) contratti finanziari differenziali;
- j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegua a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, lettera d): qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento a valori mobiliari, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.

4. RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELL'INTERNAL DEALING

4.1 Responsabile della gestione dell'internal dealing

Il Responsabile della gestione dell'internal dealing al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle comunicazioni di cui alla Parte V e Parte VI del Regolamento viene individuato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, ottenendo dal medesimo l'accettazione scritta della nomina e del Regolamento.

Il soggetto sostituto del Responsabile della gestione dell'internal dealing viene individuato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

4.2 Compiti del Responsabile della gestione dell'internal dealing

Sono compiti del Responsabile della gestione dell'internal dealing:

- a) monitorare le disposizioni normative e regolamentari in materia di comunicazioni *internal dealing*, al fine del tempestivo allineamento delle procedure in essere;
- b) predisporre ed aggiornare, con il supporto dei funzionari dell'ufficio del personale per i soggetti dipendenti, l'elenco nominativo dei *soggetti rilevanti*;
- c) predisporre ed aggiornare, con il supporto della funzione **Amministrativa/Finanziaria**, l'elenco delle *controllate rilevanti*;
- d) accertarsi che i *soggetti rilevanti* abbiano ricevuto copia del Regolamento (e delle eventuali successive modifiche e/o integrazioni) e che abbiano sottoscritto apposita dichiarazione attestante l'impegno sugli stessi gravante di comunicare alle *persone a loro strettamente legate* gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 114, comma 7, TUF;
- e) fornire assistenza ai *soggetti rilevanti* per l'espletamento degli obblighi di comunicazione;
- f) provvedere al tempestivo ricevimento delle comunicazioni;
- g) inviare alla Consob, nei termini e nei modi previsti dalla normativa, le comunicazioni ricevute dai *soggetti rilevanti* (ove la Società sia tenuta in base ad accordi con i *soggetti rilevanti*);
- h) provvedere alla pubblicazione, nei termini e nei modi previsti dalla normativa, delle comunicazioni ricevute dai *soggetti rilevanti* (ove la Società sia tenuta, in base ad un obbligo normativo, ovvero in base ad accordi con i *soggetti rilevanti*);
- i) inviare ai *soggetti rilevanti* comunicazione relativa all'imminente decorrere di eventuali periodi di limitazione di effettuazione di operazioni stabiliti dalla Società;
- j) informare tempestivamente la Società (nella persona del **Presidente**) delle comunicazioni eventualmente pervenute oltre i termini previsti dalla normativa (o concordati);
- k) comunicare all'organismo incaricato dalla Società del controllo del rispetto del Regolamento interno sul trattamento delle informazioni privilegiate, tutte le comunicazioni ricevute dai *soggetti rilevanti*, una volta rese pubbliche;
- l) curare la conservazione delle comunicazioni pervenute, di quelle inviate alla Consob e di quelle pubblicate, assicurando che alle stesse abbiano accesso solo le persone autorizzate dalla Società;
- m) curare la conservazione degli eventuali accordi sottoscritti con i *soggetti rilevanti* per l'invio alla Consob e/o la pubblicazione, a cura della Società per conto dei *soggetti rilevanti*, delle comunicazioni, nonché di tutta l'ulteriore documentazione inviata/ricevuta

ai/dai *soggetti rilevanti* in relazione al presente Regolamento e sue procedure di attuazione;

- n) tenere aggiornato l'organo sociale amministrativo (nella persona del **Presidente**) sulle comunicazioni pervenute e pubblicate;
- o) segnalare alla Società le variazioni intervenute nella normativa che possano rendere necessarie o opportune modifiche del presente Regolamento;
- p) coordinarsi con la funzione incaricata dell'aggiornamento dell'eventuale sito Intranet affinché risulti pubblicato il Regolamento, nell'ultima versione vigente;
- q) ottenere, se necessario, il consenso al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

Il Responsabile della gestione dell'internal dealing non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione dal parte dei *soggetti rilevanti* o delle *persone loro strettamente legate*.

4.3 Obblighi di riservatezza e divieti al compimento di operazioni

Il Responsabile della gestione dell'internal dealing ed il soggetto sostituto del Responsabile della gestione dell'internal dealing sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute, trattando le medesime quali Informazioni Privilegiate fino alla loro diffusione al mercato, con assoluto divieto di:

- **comunicare o diffondere** con qualsiasi mezzo le informazioni sulle *operazioni*, che non abbiano già formato oggetto di diffusione al pubblico, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento;
- **compiere** direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono;
- **utilizzare** direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, le Informazioni Privilegiate per raccomandare o indurre altri, ad acquistare, vendere o compiere qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.

Quanto precede, nel rispetto della vigente normativa in materia di "abuso di informazioni privilegiate" di cui al Titolo I-bis, TUF ⁽⁴⁾.

Il Responsabile della gestione dell'internal dealing (e il soggetto sostituto del Responsabile della gestione dell'internal dealing) devono adottare le procedure necessarie a garantire che tutte le informazioni e la documentazione (sia su supporto cartaceo che informatico) dagli stessi trattata e/o ricevuta inerente alle comunicazioni *internal dealing*, non sia accessibile a soggetti non autorizzati.

4.4 Procedure operative

Le attività di competenza del Responsabile della gestione dell'internal dealing saranno regolate da specifiche Procedure che saranno predisposte ed approvate a cura del **Presidente**.

⁽⁴⁾ Vedasi il Regolamento interno in materia di trattamento delle Informazioni Privilegiate.

5. TERMINI DI INVIO DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE LORO STRETTAMENTE LEGATE (DIVERSI DAGLI AZIONISTI RILEVANTI) E DI PUBBLICAZIONE DELLE MEDESIME

5.1 Comunicazione alla Consob e alla Società

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 152-*octies* RE, i *soggetti rilevanti nella Società, nelle controllate rilevanti e le persone loro strettamente legate* devono comunicare alla **Consob** ed alla **Società** le operazioni sulle azioni o sugli strumenti finanziari ad esse collegati, compiute da loro stessi:

**entro 5 (cinque) giorni di mercato aperto
a partire dalla data della loro effettuazione ⁽⁵⁾.**

L'assolvimento degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione delle informazioni sulle *operazioni* compiute dai *soggetti rilevanti nella Società, nelle controllate rilevanti e dalle persone loro strettamente legate*, deve avvenire mediante utilizzo del modello denominato "schema di comunicazione ai sensi dell'art. 152-*octies*, comma 7" riportato nell'Allegato 6 RE (vedasi **Allegato B**).

Comunicazioni alla Consob

Le comunicazioni alla Consob sono effettuate tramite invio del modello di cui all'**Allegato B** con le seguenti modalità:

soggetto rilevante non collegato al NIS

Invio della comunicazione tramite:

- telefax al numero **06.84.77.757** ovvero;
- email all'indirizzo: **internaldealing@consob.it**;

o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito Internet.

soggetto rilevante collegato al NIS

Invio della comunicazione tramite NIS.

In caso di impossibilità temporanea di utilizzo del NIS provvedere all'invio della comunicazione tramite:


- telefax al numero: **06.84.77.757** ovvero;
- email all'indirizzo: **internaldealing@consob.it**.

Comunicazioni alla Società

Le comunicazioni alla Società sono effettuate tramite invio del modello di cui all'**Allegato B** con una delle seguenti modalità:

- a) invio a mezzo e-mail al seguente indirizzo: **internaldealing@olidata.it**;
- b) trasmissione a mezzo telefax al numero: **0547.419358**;

⁽⁵⁾ Tale intendendosi la data di conferma dell'esecuzione dell'operazione, non rilevando la data di liquidazione.

	INTERNAL DEALING	
<i>Regolamento gestione internal dealing.docx</i>		Rev. 0 del 30/01/2012 Pag. 11 di 24

c) consegna a mano al Responsabile della gestione dell'internal dealing al ricevimento e gestione delle comunicazioni, presso il reparto amministrativo nella sede della Società.

In caso di trasmissione del modello secondo una delle modalità previste alle lettere a) e b) di cui sopra, i *soggetti rilevanti nella Società, nelle controllate rilevanti* e le *persone loro strettamente legate*, daranno un preavviso telefonico dell'invio della comunicazione al seguente numero **0547.419.232 oppure 348.071.7027**. Il Responsabile della gestione dell'internal dealing fornirà loro riscontro del ricevimento delle comunicazioni con le stesse modalità.

Il Responsabile della gestione dell'internal dealing (ed il soggetto sostituto del Responsabile della gestione dell'internal dealing) sono a disposizione per fornire assistenza ai *soggetti rilevanti nella Società, nelle controllate rilevanti* e alle *persone loro strettamente legate* per l'espletamento degli obblighi informativi previsti dal TUF e dal RE, presso la sede sociale e al seguente recapito telefonico **0547.419.232 oppure 348.071.7027**.

Pubblicazione delle informazioni

In conformità al RE, la Società pubblica le informazioni ricevute, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

La pubblicazione delle informazioni da parte della Società deve avvenire con le modalità stabilite dall'art. 65-*septies* ossia mediante l'invio di un comunicato:

- a) alla società di gestione del mercato che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico;
- b) ad almeno due agenzie di stampa.

con trasmissione contestuale alla Consob.

5.2 Assolvimento degli obblighi di Comunicazione alla Consob da parte della Società

La Società, in conformità a quanto previsto dal RE, si rende disponibile ad effettuare, per conto dei *soggetti rilevanti nella Società, nelle controllate rilevanti* e delle *persone loro strettamente legate* la comunicazione alla Consob di cui al paragrafo 5.1 a condizione che venga sottoscritto un apposito **accordo scritto**, in virtù del quale i soggetti medesimi si impegnino a rispettare il congruo limite di tempo ivi stabilito per l'invio da parte loro delle informazioni alla Società, affinché quest'ultima sia in grado di adempiere nei termini regolamentari agli obblighi di comunicazione alla Consob.

Il soggetto competente alla definizione dei predetti accordi ed alla sottoscrizione dei medesimi è il **Presidente del Consiglio di Amministrazione**, che provvederà ad informarne contestualmente il Responsabile della gestione dell'internal dealing.

I soggetti rilevanti nella Società, nelle controllate rilevanti e le persone loro strettamente legate comunicano al Responsabile della gestione dell'internal dealing al ricevimento e gestione delle comunicazioni, entro due giorni dalla data di effettuazione, le operazioni sulle azioni o sugli strumenti finanziari ad esse collegati da loro effettuate, tramite invio del modello di cui all'**Allegato B** con una delle seguenti modalità:

- a) invio a mezzo e-mail al seguente indirizzo: **internaldealing@olidata.it**
- b) trasmissione a mezzo telefax al numero: **0547.419358**
- c) consegna a mano al Responsabile della gestione dell'internal dealing al ricevimento e gestione delle comunicazioni, presso il reparto amministrativo nella sede della società

In caso di trasmissione del modello secondo una delle modalità previste alle lettere a) e b) di cui sopra, i *soggetti rilevanti nella Società, nelle controllate rilevanti e le persone loro strettamente legate*, daranno un preavviso telefonico dell'invio della comunicazione al seguente numero **0547.419.232 oppure 348.071.7027**. Il Responsabile della gestione dell'internal dealing fornirà loro riscontro del ricevimento delle comunicazioni con le stesse modalità.

La comunicazione verrà trasmessa direttamente dalla Società tramite NIS.

In caso di impossibilità temporanea di utilizzo del NIS la Società provvederà all'invio della comunicazione tramite:

- telefax al numero: **06.84.77.757**; ovvero
- email all'indirizzo: **internaldealing@consob.it**.

6. TERMINI DI INVIO E DI PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DEGLI AZIONISTI RILEVANTI

6.1 Premessa

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 152-*octies* RE, gli *azionisti rilevanti* devono comunicare alla **Consob** le operazioni sulle azioni o sugli strumenti finanziari ad esse collegati, compiute da loro stessi e dalle *persone loro strettamente legate*, che non vi provvedano direttamente, **entro la fine del 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione** ⁽⁶⁾.

Gli *azionisti rilevanti pubblicano* le anzidette informazioni relative alle operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle *persone loro strettamente legate*, **entro la fine del 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione** ⁽⁷⁾.

⁽⁶⁾ Si segnala che resta fermo per gli azionisti l'obbligo, previsto dall'art. 120 TUF, di comunicazione alla Società ed alla Consob delle variazioni (in aumento ed in diminuzione) delle partecipazioni rilevanti nella Società (2%, 5%, 7,5%, 10% e successivi multipli di 5), secondo le modalità (modelli 120) e nei termini (entro 5 giorni di mercato aperto) previsti dall'art.117 e seguenti del RE.

⁽⁷⁾ La pubblicazione avviene con le modalità stabilite dall'art. 65-*septies* RE ossia mediante l'invio di un comunicato:
a) alla società di gestione del mercato che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico;
b) ad almeno due agenzie di stampa.

6.2 Assolvimento degli obblighi di comunicazione alla Consob e di pubblicazione da parte della Società

La Società, in conformità a quanto previsto dal RE, si rende disponibile ad effettuare, per conto degli *azionisti rilevanti*, la comunicazione alla Consob e la pubblicazione di cui al paragrafo 6.1, a condizione che venga sottoscritto un apposito **accordo scritto**, in virtù del quale gli *azionisti rilevanti* si impegnino a rispettare il congruo limite di tempo ivi stabilito per l'invio da parte loro delle informazioni alla Società, affinché quest'ultima sia in grado di adempiere nei termini regolamentari agli obblighi di cui comunicazione alla Consob e di pubblicazione.

Le attività di cui al presente paragrafo saranno definite operativamente tramite apposita procedura.

Il soggetto competente alla definizione dei predetti accordi ed alla sottoscrizione dei medesimi è **Presidente del Consiglio di Amministrazione**, che provvederà ad informarne contestualmente il Responsabile della gestione dell'internal dealing.

7. DIVIETI E LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI

7.1 Limitazioni al compimento di operazioni


L'effettuazione delle operazioni di cui alla precedente Parte III da parte dei *soggetti rilevanti* nella Società e dei *soggetti rilevanti nelle controllate rilevanti* diverse dagli Amministratori non esecutivi o dai Sindaci è consentita soltanto dal giorno successivo alla prima diffusione dei dati economico-finanziari di periodo, definitivi o di preconsuntivo, relativi a ciascun trimestre e fino alla chiusura del trimestre che scade dopo detta diffusione.

Gli Amministratori non esecutivi ed i Sindaci si astengono dal compimento delle *operazioni* dal giorno di convocazione della riunione consiliare chiamata ad esaminare i sopra citati dati economico-finanziari o dall'eventuale momento della conoscenza degli stessi se anteriore, fino al giorno successivo alla loro diffusione.

I *soggetti rilevanti* potranno compiere *operazioni* al di fuori del periodo consentito solo nel caso di situazioni eccezionali di necessità oggettiva, adeguatamente motivate dall'interessato. La valutazione della sussistenza di una situazione di necessità soggettiva è rimessa al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Quanto sopra fermo restando che è fatto divieto il compimento delle *operazioni* da parte di tutti i *soggetti rilevanti* a decorre dal ricevimento della comunicazione di iscrizione nel "Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate" di cui all'art. 115-bis TUF, fino al momento della diffusione al mercato dell'informazione privilegiata il cui accesso ha determinato l'iscrizione nel registro.

E' fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di individuare ulteriori periodi o circostanze in cui l'effettuazione di *operazioni* è soggetta a limiti e condizioni, dandone

	INTERNAL DEALING	
<i>Regolamento gestione internal dealing.docx</i>		Rev. 0 del 30/01/2012 Pag. 14 di 24

immediata comunicazione al Responsabile della gestione dell'internal dealing ed ai soggetti rilevanti.

8. NORME FINALI

8.1 Diffusione del Regolamento

Il presente Regolamento sarà portato a conoscenza di tutti i destinatari a cura del **Responsabile della gestione dell'internal dealing**.

8.2 Controllo sul rispetto del Regolamento

L'attività di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è rimessa al **Presidente**.

Tutti i destinatari sono tenuti a fornire al **Presidente** la massima collaborazione, agevolando le verifiche e fornendo le informazioni richieste. I destinatari sono altresì tenuti a segnalare al **Presidente** eventuali violazioni del Regolamento di cui siano venuti a conoscenza ed a cooperare alle eventuali indagini svolte in relazione alle violazioni, mantenendo il più stretto riserbo al riguardo.

8.3 Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore per le operazioni effettuate a partire dal **1° aprile 2006**.

8.4 Modifiche ed integrazioni al Regolamento

Il Responsabile della gestione dell'internal dealing ha il compito di monitorare l'applicazione e l'efficacia del Regolamento rispetto alle finalità perseguite dallo stesso, per l'eventuale sottoposizione al Consiglio di Amministrazione di modifiche e/o integrazioni. Tali modifiche e/o integrazioni dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le modifiche di mero adeguamento a variazioni della normativa di legge e regolamentare, che potranno essere apportate dal **Presidente del Consiglio di Amministrazione**, il quale ne dovrà dare informativa al Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva.

Il testo aggiornato del Regolamento dovrà essere portato a conoscenza di tutti i destinatari, ai sensi del paragrafo 8.1.

9. INOSSERVANZA DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO

9.1 Sanzioni

Ai sensi dell'art. 193 TUF nei confronti di Società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dall'art. 114 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro cinquemila ad euro cinquecentomila** per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Si applica il disposto dell'art. 190,

	INTERNAL DEALING	
<i>Regolamento gestione internal dealing.docx</i>		Rev. 0 del 30/01/2012 Pag. 15 di 24

comma 3, TUF. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.

Alla stessa sanzione soggiacciono i soggetti indicati nell'art. 114, comma 7, TUF in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla Consob.

ALLEGATO A. Elenco dei soggetti che svolgono funzioni di direzione e dei dirigenti aventi regolare accesso alle informazioni privilegiate e detentori di poteri decisionali

Il presente elenco identifica, con riferimento alla società **OLIDATA S.p.A.**, i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'art. 114, comma 7, TUF previsti dall'art. 152-sexies, comma 1, lettera c.2), RE ossia *"i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato"*.

Soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società:

- **Alberto Colombo** (Direttore Generale).

Dirigenti aventi regolare accesso ad informazioni privilegiate e detentori del potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società:

- **Marinella Rossi** (Resp. Amm.ne e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari);
- **Nicola Ceccaroli** (Direttore Finanziario e Investor Relator);
- **Daniele Benini** (Resp. PAM & LA).

Elenco approvato dal Consiglio di Amministrazione in data **30 gennaio 2012**.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha altresì individuato, a norma del paragrafo 4.1:

- **Nicola Ceccaroli** Responsabile della gestione dell'internal dealing;
- **Marco Sangiorgi** soggetto sostituto del Responsabile della gestione dell'internal dealing.

ALLEGATO B. Schema di comunicazione ai sensi dell'art. 152-octies, comma 7, Regolamento emittenti
SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-octies, comma 7 (Allegato 6 – RE)

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE							
1.1 DATI ANAGRAFICI							
SE PERSONA FISICA							
COGNOME				NOME			SESSO *
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA * (gg/mm/aaaa)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *	STATO DI NASCITA *
DOMICILIO PER LA CARICA *							
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST							
RAGIONE SOCIALE							
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *			
SEDE LEGALE *							
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO							
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO							S/N
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO							S/N
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETA' CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO							S/N
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO							S/N
2. EMITTENTE QUOTATO							
RAGIONE SOCIALE						CODICE FISCALE *	

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI						
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI						
PERSONA RILEVANTE						S/N
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE)						S/N
PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE						S/N
3.2 DATI ANAGRAFICI ¹						
SE PERSONA FISICA						
COGNOME			NOME		SESSO*	
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA* (gg/mm/aaaa)	COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *	STATO DI NASCITA*
RESIDENZA ANAGRAFICA						
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST						
RAGIONE SOCIALE						
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *		
SEDE LEGALE *						

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

4. OPERAZIONI
SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE

DATA	TIPO OPERAZIONE ²	CODICE ISIN ³	DENOMINAZIONE TITOLO	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO ⁴	QUANTITÀ	PREZZO (in €) ²	CONTROVALORE (in €)	MODALITÀ DELL'OPERAZIONE ⁶	NOTE
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €)									

SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152-sexies, comma 1, lett. b)

DATA	TIPO OPERAZIONE ²	TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO ⁴	TIPO FACOLTÀ ⁴	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO		AZIONE SOTTOSTANTE		INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO EFFETTIVO			INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE)			DATA SCADENZA	NOTE
				COD. ISIN ⁶	DENOMINAZIONE ²	COD. ISIN	DENOMINAZIONE ²	QUANTITÀ	PREZZO (in €) ²	CONTROV (in €)	QUANTITÀ DEL SOTTOST.	PREZZO D'ESERCIZIO O REGOLAMENTO (in €)	CONTROV (in €)		
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €)															
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €)															

NOTE

- ¹ Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1
- ² Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati
 A = acquisto
 V = vendita
 S = sottoscrizione
 X = scambio
- ³ Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- ⁴ Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:
 AZO = azioni ordinarie
 AZP = azioni privilegiate
 AZR = azioni di risparmio
 QFC = quote di fondi chiusi quotati

EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni
OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni

- ⁵ Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01)
- ⁶ Indicare l'origine dell'operazione:
MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano
MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero
FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi
CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni
ESE-SO = esercizio di *stock option/stock grant*; in caso di vendita di azioni rivenienti dall'esercizio di *stock option*, nella medesima riga ove è indicata la vendita, indicare in corrispondenza della colonna "note" il relativo prezzo di esercizio
ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future, swap*)
ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti*)^(*)
- ⁷ Indicare la tipologia di operazione:
A = acquisto
V = vendita
S = sottoscrizione
- ⁸ Indicare la tipologia di strumento finanziario:
W = warrant
OBW = obbligazione cum warrant
SD = securitised derivative
OPZ = opzione
FUT = future
FW = forward (contratti a termine)
OS = Obbligazione strutturata
SW = swap
DIR = diritti
- ⁹ Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):
CE = call European style
PE = put European style
CA = call American style
PA = put American style
AL = altro (dettagliare in nota)
- ¹⁰ Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- ¹¹ Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni
- ¹² Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione).

APPENDICE**Normativa richiamata****Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (e s.m.i.)****Art. 114***(Comunicazioni al pubblico)*

1. Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 1, lettera b).

(omissis)

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, devono comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla Consob con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004. La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma.

(omissis)

Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.)

Capo II

Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi

Art. 152-sexies*(Definizioni)*

1. Nel presente Capo si intendono per:

- a) “emittente quotato”: le società indicate nell’articolo 152-*septies*, comma 1, del presente regolamento;
- b) “strumenti finanziari collegati alle azioni”:
- b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
 - b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
 - b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall’articolo 1, comma 3, del Testo unico;
 - b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;
 - b.5) le azioni quotate emesse da società controllate dall’emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;
 - b.6) le azioni non quotate emesse da società controllate dall’emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell’attivo patrimoniale dell’emittente quotato, come risultante dall’ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;
- c) “soggetti rilevanti”:
- c.1) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di un emittente quotato;
 - c.2) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future dell’emittente quotato;
 - c.3) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell’attivo patrimoniale dell’emittente quotato, come risultante dall’ultimo bilancio approvato;
 - c.4) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’articolo 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell’emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato;
- d) “persone strettamente legate ai soggetti rilevanti”:
- d.1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
 - d.2) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
 - d.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1);
 - d.4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1);
 - d.5) i *trust* costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1).

Art. 152-*septies**(Ambito di applicazione)*

1. L’articolo 114, comma 7, del Testo unico si applica:

a) alle società italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o comunitari;

b) alle società che non abbiano sede in uno stato comunitario che sono tenute a depositare in Italia le informazioni annuali relative alle azioni ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2003/71/CE.

2. Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.

3. Non sono comunicate:

a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori cinquemila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;

c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate;

d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito all'articolo 11 della direttiva 2006/49/CE, purché il medesimo soggetto:

- tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di *market making*;
- sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o *market making*, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;

e, qualora operi in qualità di *market maker*,

- sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di *market making*;

- fornisca alla Consob l'accordo di *market making* con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il *market maker* svolge la propria attività;

- notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di *market making* sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4E; il *market maker* deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di *market making* sulle medesime azioni.

4. L'importo indicato al comma 3, lettera a), è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti.

Art. 152-octies

(Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico)

1. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettere c.1), c.2) e c.3) comunicano alla Consob le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.

2. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-*sexies*, comma 1, lettere c.1), c.2) e c.3) comunicano all'emittente quotato le operazioni indicate al comma 1 entro i termini ivi stabiliti.
3. L'emittente quotato pubblica le informazioni ricevute ai sensi del comma 2, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento e le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato.
4. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-*sexies*, comma 1, lettera c.4) comunicano alla Consob e pubblicano le informazioni indicate al comma 1, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.
5. La comunicazione al pubblico prevista dal comma 4 può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all'emittente quotato, nei termini indicati al comma 4. In tal caso l'emittente quotato pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.
6. La comunicazione alla Consob prevista dai commi 1 e 4 può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dall'emittente quotato entro i termini, rispettivamente, indicati nei predetti commi.
7. Le comunicazioni previste dai precedenti commi sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6.
8. Gli emittenti quotati e le società da questi controllate, indicate nell'articolo 152- *sexies*, comma 1, lettera c.3), devono:
- a) istituire una procedura diretta a identificare tra i propri dirigenti i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico, come individuati nello stesso articolo e nel presente Titolo;
 - b) dare informazione ai soggetti identificati ai sensi della lettera precedente dell'avvenuta identificazione e degli obblighi connessi.
9. Gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente Titolo.
10. I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico.

(*omissis*)